

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 19.4.2005

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934, n.1265, al D.P.R. 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno del cimitero e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

ARTICOLO 2

RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per danno arrecato indirettamente da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, è obbligato a risarcire il danno sempre, anche se l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 3

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi di Polizia Mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico inerenti il servizio sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Cimiteriale.

Sono tenuti a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Stato Civile i registri delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali e il Cimitero sono depositati:

- a) i registri delle concessioni e la mappa del cimitero;
- b) i registri delle sepolture;
- c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- d) l'elenco delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo (ai sensi degli artt. 47 e 48 del presente regolamento);
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) copia del presente regolamento.

ARTICOLO 4

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale per mezzo dei servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del A.S.L. locale.

Il Sindaco può delegare tali competenze.

Il Dirigente del Settore da cui dipendono i servizi in oggetto del presente regolamento è normalmente responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Il Dirigente cura l'attuazione del presente regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai Servizi Cimiteriali.

I servizi ordinati dal presente regolamento sono organizzati sotto il coordinamento di un responsabile dei Servizi cimiteriali, successivamente chiamato "Responsabile". Tale Responsabile viene individuato dal dirigente tra i dipendenti aventi qualifica professionale adeguata.

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla costruzione, gestione, custodia dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e alla custodia di salme.

ARTICOLO 5

SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi evento nella pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- f) la fornitura del feretro il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) per le salme i cui familiari o altri interessati non risultino in grado di sostenere la spesa o qualora sia impossibile reperire alcun parente.

ARTICOLO 6

SERVIZI A PAGAMENTO

Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto all'articolo 5 sono sottoposti al pagamento delle tariffe.

I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta sulla base delle norme vigenti. L'applicazione delle tariffe compete al Dirigente.

Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione del cimitero e delle differenti opere cimiteriali.

ARTICOLO 7

DIVISIONE DELLE AREE IN CIMITERO

Il Cimitero comunale è suddiviso in:

- campi per fosse comuni: per adulti e per bambini (durata decennale)
- ossario comune
- cinerario comune
- sepolture a concessione trentennale;
- colombari trentennali;
- ossario individuale novantanovenale;
- cinerario individuale novantanovenale;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia a concessione novantanovenale;
- giardino delle rimembranze;

ARTICOLO 8

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il deposito di osservazione o camera mortuaria è situato nel Cimitero Comunale dove si effettua la sosta per l'osservazione, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in abitazioni private, su richiesta scritta dei familiari;
- c) morte in seguito a qualsiasi evento nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile dello Stato Civile oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma.

Nella camera mortuaria, di regola è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi e gli arredi dovranno essere confacenti alla dignità del luogo.

Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone sottoposte a nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene locale.

ARTICOLO 9

FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai servizi cimiteriali.

Il Dirigente del Servizio di Igiene controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 10

AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale devono essere ricevute e sepolte:

- a) le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- b) le salme delle persone decedute fuori Comune non residenti in vita a Cusano Milanino ma aventi ivi residenti genitori o figli;
- c) le salme delle persone già residenti in Cusano Milanino e decedute in casa di riposo avente sede in altro Comune dove furono costrette a trasferire la loro residenza;
- d) le salme delle persone non residenti, in vita, nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero di questo Comune;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese da persone residenti;
- f) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- g) i resti mortali e le ceneri di salme aventi i requisiti esposti nei punti precedenti e di parenti o affini, di primo grado, di persone sepolte nel Cimitero.

L'ammissione e il posizionamento avvengono in ordine cronologico sulla base della presentazione della richiesta.

Per le salme delle persone decedute di cui al punto b) ed f) si applica la tariffa fissata dalla Giunta Comunale per i non residenti.

Per le salme delle persone decedute di cui al punto c) si applica la tariffa fissata dalla Giunta per i residenti.

ARTICOLO 11

PERSONALE DEI CIMITERI E SERVIZIO DI CUSTODIA

Il personale operante nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

In particolare è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso e ad indossare l'abbigliamento fornito dall'Amministrazione;
- b) a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Agli operatori suddetti è vietato:

- a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- c) trattenere per sé e per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Il responsabile del servizio di custodia deve:

- ritirare, per ogni cadavere l'autorizzazione per la sepoltura;
- iscrivere giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in duplice esemplare tutte le inumazioni, le tumulazioni e cremazioni e qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri secondo le modalità previste dalla Legge 285/90 e L.R 18.11.2003 n. 22.

ARTICOLO 12

DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEL CIMITERO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

La visita al cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali è subordinata al permesso del Responsabile.

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) agli animali, salvo i cani al servizio di persone non vedenti;
- b) alle persone munite di pacchi di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode;
- c) alle persone in stato di ubriachezza e in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci, quando non siano accompagnati da adulti.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:

- a) entrare con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;
- b) entrare con mezzi di portata max superiore a 35q. sulle zone pavimentate. Per accesso con mezzi di portata massima superiore nelle altre zone occorre preventiva autorizzazione;
- c) sottrarre dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi,
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori non rispettando in tal modo le norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti,
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;
- f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione.
- g) danneggiare e/o profanare i sepolcri e il loro corredo.

Chiunque non rispetti le norme suddette, e comunque tenga all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, se del caso consegnato agli agenti della forza pubblica.

ARTICOLO 13

REGISTRAZIONI E MAPPE

Il Responsabile, a mezzo dei propri collaboratori, cura la tenuta (anche solo con strumenti informatici) di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero.

Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere un registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico. Ai fini di tali registrazioni è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Il Responsabile predispose lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Il Responsabile curerà l'aggiornamento di uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Il Responsabile è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza entro l'anno successivo e a sottoporre al Sindaco ogni eventuale procedimento penale inerente agli atti citati all'ultimo comma dell'art.12.

TITOLO 2°

SERVIZI FUNEBRI

ARTICOLO 14

ATTIVITA' FUNEBRE

Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio comunale non è assoggettato al diritto di privativa. Le imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal regolamento regionale n.6 del 09.11.2004, possono esercitare il trasporto funebre purché in possesso della prescritta autorizzazione.

Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici, di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali, viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'art.113 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.

ARTICOLO 15

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto,
- b) fornire feretri e accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme verso o da altri comuni;

Le imprese di pompe funebri devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti sia per la fornitura di servizi che per la vendita di materiali.

Le imprese di pompe funebri e il loro personale non possono:

- a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di corruzione;
- b) sostare negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni,
- c) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 16

VIGILANZA

Tutti i servizi comunali vigilano e controllano ognuno per la propria competenza affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi, siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati oltre che al presente Regolamento.

Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco e dei Dirigenti dei provvedimenti necessari o obbligatori.

I Tecnici comunali controllano e certificano tra l'altro la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

La Polizia Locale provvede a vigilare nei cimiteri e durante i servizi funebri sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 17

TIPI DI FERETRO

La struttura dei feretri e in particolare la qualità dei materiali, deve conformarsi alla normativa vigente prevista per i diversi tipi di sepoltura, pratica funebre e percorso del trasporto. Norme specifiche possono essere dettate con ordinanza sindacale o dal Dirigente dei servizi di Igiene.

Salvo diverse prescrizioni del Sindaco o del dirigente dei Servizi di Igiene sono da utilizzare i seguenti tipi di feretri:

- a) per le inumazioni il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di legge;
- b) per le tumulazioni la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali previsti dalle norme vigenti, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo;
- c) per trasferimenti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente che il feretro di legno sia di spessore non inferiore a mm. 25 fatto salvo quanto disposto dall'art.25 del D.P.R. 285/90;
- d) in caso di cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
- e) per tutti i tipi di trasporto aventi come destinazione l'inumazione o la cremazione è consentito l'uso di "manufatto barriera" di materiale biodegradabile di tipo autorizzato dal Ministero della Sanità con le modalità previste dal decreto del Ministro della salute del 09.07.2002;
- f) se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, secondo le prescrizioni sanitarie previste dalla vigente normativa;
- g) se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata;
- h) per motivi di pubblico decoro e a tutela della salute degli operatori cimiteriali e dei congiunti che assistono all'inumazione, è vietato agli operatori cimiteriali effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo. E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-bi) di cui al D.M. 01.02.1997 e al D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero comunale e sia d'obbligo la doppia cassa;
- i) sia la cassa di legno sia quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;
- j) è obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a neutralizzare i gas della putrefazione ai sensi del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.

ARTICOLO 18

PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare e di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettere relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

ARTICOLO 19

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per cremazione o inumazione per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali sia impossibile reperire alcun parente.

Lo stato di indigenza viene attestato da una relazione redatta dal Servizio Sociale Comunale.

ARTICOLO 20

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Tutte le salme devono essere sepolte in feretro con caratteristiche previste dal regolamento o comunque ammesse da norme delle autorità sanitarie.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. E' consentita la chiusura nello stesso feretro solo di madre e neonato, morti in conseguenza del parto. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali.

La chiusura del feretro, secondo le modalità previste dalla destinazione, viene effettuata dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale 09.11.2004 n.6.

Per quanto concerne la verifica strutturale del feretro è necessaria la compilazione del documento previsto dall'art. 36 del Regolamento Regione Lombardia n.6/2004 da parte delle Imprese di Onoranze funebri.

Il Dirigente del Servizio di Igiene o suo personale all'uopo incaricato, vigila sull'applicazione delle norme in materia.

ARTICOLO 21

MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, fatte salve le eccezioni di legge, comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
- c) la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
- d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore o suo delegato.

E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ARTICOLO 22

ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e/o pomeridiane stabilite con disposizione del Responsabile dello Stato Civile.

Il Responsabile fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Il Responsabile dello Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale, con congruo preavviso, l'orario dei cortei funebri e il loro percorso per gli opportuni provvedimenti di circolazione e vigilanza.

Il veicolo per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e per il nuovo servizio, si dovrà effettuare un ulteriore pagamento del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore documentabili.

ARTICOLO 23

MORTI INFETTIVE

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene prescriverà le norme necessarie a garantire la salute pubblica durante i trasporti.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario il Dirigente detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso la camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne, trascorso il termine, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

ARTICOLO 24

TRASPORTI DI CADAVERI

Il trasporto di cadaveri in cimitero è autorizzato dal Dirigente o suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve fare riferimento all'autorizzazione al seppellimento o all'autorizzazione alla cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Prima del trasporto devono essere effettuate le normali procedure di verifica e chiusura ed emessi i relativi nulla osta.

Le salme provenienti da altro comune, e per le quali sono di fatto già svolte le esequie, devono di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

ARTICOLO 25

MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSE

Il trasporto delle salme deve essere effettuato esclusivamente con automezzi riconosciuti idonei con apposita dichiarazione del Responsabile del servizio del ASL del luogo ove ha sede l'attività, che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza

Le rimesse dei veicoli funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco adeguatamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.

L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene, salve le competenze dell' autorità di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco.

TITOLO 3°

SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 26

INUMAZIONE

Le sepolture per inumazioni avvengono in campi comuni per una durata massima di dieci anni, previo pagamento della relativa tariffa.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

I familiari delle salme inumate possono collocare sulla fossa, previo espletamento della pratica e del pagamento dei relativi diritti:

- a) croci in metallo dell'altezza massima, compreso il piedistallo, di mt. 1,20, della larghezza massima di mt. 0,60 e dello spessore di mt. 0,10
- b) lapidi in marmo o in pietra dell'altezza massima compreso il piedistallo di mt.1,20, della larghezza di mt 0,60 e dello spessore di mt. 0,10.
- c) lastre di marmo, in pietra artificiale o naturale, con apertura centrale riempita con granella, ghiaietto o prato, dello spessore minimo di mt.0,08, le cui dimensioni massime non dovranno superare l'area massima occupabile di mt. 0,90 di larghezza e di mt. 1,80 di lunghezza.
- d) l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- e) le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 27

TUMULAZIONE

Sono definite tumulazioni, le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari. La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo "Concessioni" del presente Regolamento.

L'area assegnata a sepoltura in campo giardino, compreso il distacco dalle contigue misura m. 1,40 x m. 2,50. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastre di pietra. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere almeno cm.40, tranne che non si impieghino lastre di pietra compatte unite fra loro con saldature di piombo, o costruzioni in cemento armato. In questo ultimo caso, tanto le solette che i tramezzi, debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere impermeabili ai liquidi ed ai gas.

Il monumento sopra le tumulazioni sotterranee è autorizzato previa presentazione di immagini o disegni progettuali adatti a definirne le caratteristiche e le dimensioni che non potranno superare, nei punti di massima sporgenza, per la larghezza m.1.00, per la lunghezza m.2.00 e per l'altezza m 1.80.

Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, su richiesta degli interessati, anche cassetine resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo, previo pagamento della relativa tariffa.

ARTICOLO 28

CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata dal Responsabile dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti, in consultazione presso U.R.P. e Ufficio di Stato Civile.

Le operazioni di cremazione sono a carico del richiedente, fatti salvi i casi di indigenza accertata.

Nel caso di salme non mineralizzate a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria è ammessa la cremazione ai sensi della vigente normativa.

In caso di comprovata insufficienza di spazi a disposizione per le sepolture, il Sindaco o suo delegato autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e le salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità del coniuge e degli eredi, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazioni ordinarie da parte dei familiari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazioni alla cittadinanza mediante avviso affisso all'Albo Cimiteriale nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali.

Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata in cinerario individuale, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune in cimitero.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni suddette le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) numeri 1 e 2 della Legge 130/2001.

Alla richiesta di autorizzazione è allegato il documento di cui all'art.7 comma 5 della Legge Regionale n. 22/2003 in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse. Una Copia del documento è conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune ove è avvenuto il decesso e una viene consegnata alla persona a cui le ceneri sono affidate.

L'affidamento delle ceneri può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto, volontà manifestata dal coniuge, dal parente più prossimo o nel caso di concorso di parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi e deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale n.6/2004.

ARTICOLO 29

DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta delle famiglie interessate, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente depositato in apposito loculo previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.

La concessione provvisoria è ammessa per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità e per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o in base alla domanda degli interessati, comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente, previa diffida, provvederà alla estumulazione straordinaria del feretro ed alla sua inumazione in campo comune previo taglio della cassa in zinco. Tale salma, potrà essere tumulata, previa richiesta scritta e pagamento delle tariffe previste, solo nella sepoltura privata concessa.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ARTICOLO 30

EPIGRAFI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile e contenere le generalità del defunto e le espressioni rituali. A tal fine, i familiari, o chi per essi, unitamente al progetto della lapide devono presentare il testo delle epigrafi. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Nei colombari ed ossari non è consentita la posa di lumini votivi di cera, candele od altro a combustione diretta, sia sulle lastre tombali, sia sui contorni, neppure se in appositi contenitori di marmo o di metallo. Alle lastre tombali potranno essere applicati contenitori in metallo o marmo per lumini votivi elettrici, la cui alimentazione e funzionamento è fornita a cura del Comune, tramite concessionario.

ARTICOLO 31

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Le corone e gli altri fiori depositi al termine del servizio funebre vanno tolti appena avvizziscono e comunque non oltre sette giorni dalla deposizione a cura del personale del cimitero.

Il Responsabile può autorizzare la messa a dimora di piante ornamentali aventi l'altezza massima di cm 100 in vasi collocati nello spazio di pertinenza della tomba.

Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano mantenuti con deplorabile trascuratezza, tali da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli o da creare danni alle sepolture adiacenti, il Responsabile, previa diffida, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione rivalendosi per le spese sul concessionario ove reperibile.

ARTICOLO 32

MATERIALI ORNAMENTALI

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi e/o pericolosi per la pubblica incolumità, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo

per il quale vennero collocati. Il responsabile disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori delle aree concesse.

I provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per trenta giorni.

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, i monumenti, le urne ed i ricordi (ad eccezione delle foto che verranno restituite, su richiesta ai familiari), che le concernono resteranno di proprietà del Comune. Si fa eccezione per il caso di cambiamento di tomba per ciò che possa essere utilizzato sulla nuova tomba occupata e per il trasporto sulla tomba di un parente fino al terzo grado, di un monumento od altro segno funebre posto sulla tomba che viene abbandonata, previo parere del Responsabile sul suo stato di conservazione

Tutto ciò che cade in proprietà del Comune sarà distrutto quando non possa servire alla costruzione, manutenzione, abbellimento e riparazioni del patrimonio comunale.

ARTICOLO 33

ACCESSO DI IMPRESE PRIVATE

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori suddetti, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile previa domanda da cui risulti l'iscrizione alla competente categoria professionale.

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Responsabile.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono al luogo.

Il Responsabile, in caso di inosservanza delle precedenti norme, nei casi più gravi, può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 34

RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, in relazione ai lavori da eseguire all'interno del Cimitero, per la realizzazione dei quali sono tenuti a versare presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale in misura fissata dalla Giunta Comunale.

La cauzione, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, verrà restituita alla conclusione dei lavori. Unitamente al deposito cauzionale il concessionario pagherà un contributo sui consumi di acqua ed energia elettrica, fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 35

MATERIALI DI SCAVO – RECINZIONE AREE

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi comunali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 36

MODALITA' DI LAVORO

E' permessa la circolazione dei veicoli con portata max di 35 q. delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc..

E' vietato lavorare nei giorni festivi, fatto salvo il caso che particolari esigenze tecniche lo richiedano e comunque previa autorizzazione del Responsabile.

Il Responsabile in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

ARTICOLO 37

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o dopo la scadenza del prescritto periodo di concessione e possono aver luogo in tutti mesi dell'anno.

Annualmente il Responsabile curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali sono attuabili l'esumazione e l'estumulazione ordinaria. L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione sarà pubblicizzata tramite affissione all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo possibilmente in occasione della ricorrenza dei defunti, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

I resti ossei, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, secondo le modalità stabilite all'art. 27.

Se non sussiste richiesta per altra collocazione dei resti ossei, questi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione il coniuge o in difetto il parente più prossimo può richiedere:

la cremazione o la reinumazione in campo comune (campo indecomposti) con utilizzo di contenitori realizzati in materiale biodegradabile;

Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici individuati in apposito elenco del Ministero della Sanità ed il periodo di reinumazione-ritumulazione sarà fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco o suo delegato.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate in sepoltura privata (ossari, colombari o giardinetti) o depositate nell'ossario comune qualora dopo un periodo di sei mesi nessuno ne richieda la tumulazione.

ARTICOLO 38

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione e l'estumulazione straordinaria delle salme inumate o tumulate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari. Le esumazioni straordinarie sono ammesse, previa autorizzazione del Responsabile, su richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione a cura e spese degli stessi richiedenti fatti salvi i casi previsti dall'art.84 del D.P.R. 285/90.

Le estumulazioni straordinarie sono ammesse a richiesta dei familiari esistenti, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla concessione, per traslazione del defunto o per cremazione secondo le modalità previste dal presente regolamento per le salme. L'estumulazione a richiesta comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.

ARTICOLO 39

TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Tutti coloro che avendone diritto, intendono trasferire la salma all'interno del cimitero comunale devono presentare la richiesta al Sindaco, precisando il tipo di spostamento e la motivazione.

I tipi di trasferimenti consentiti nel cimitero, previa autorizzazione del Sindaco o su delega del Responsabile, sono :

- a) da giardinetto a tomba di famiglia,
- b) da colombario a tomba di famiglia,
- c) da colombario a campo comune,
- d) da campo comune a tomba di famiglia,
- e) da campo comune a giardinetto.

TITOLO 4°

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 40

SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (colombari, ossari, cinerari, giardinetti individuali)
- b) sepolture per famiglie(giardinetti biposto)

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Dirigente e stipulata dal Responsabile del Servizio. La stessa contiene le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ARTICOLO 41

MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:

- a) della salma o ceneri per loculi, posti individuali e cinerari;
- b) dei resti o ceneri per gli ossari o cinerari;
- c) di almeno una salma o ceneri per loculi o posti plurimi.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti

che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Il concessionario si impegna per se e i suoi successori di eseguire un'adeguata sistemazione esterna, dalla data di Concessione del colombario, cinerario, ossario entro sei mesi, del giardinetto entro un anno e delle tombe di famiglia entro due anni.

Esclusivamente nei colombari siti nei lotti di Viale Rimembranze e Retro Cappella può essere concessa, su richiesta dei parenti all'atto del funerale la prenotazione di un loculo adiacente, alla sepoltura del defunto, per la tumulazione futura del coniuge ancora in vita.

La tumulazione nel loculo prenotato verrà concessa nel caso che il decesso del avente diritto avvenga entro il limite massimo di trenta anni dalla prima tumulazione.

In ogni caso la durata massima della prima concessione e il rinnovo di questa non dovrà superare i 60 anni.

ARTICOLO 42

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. La durata è fissata :

a) in un massimo di 99 anni per:

- cappelle di famiglia 12 posti salma e 24 posti ossari/ceneri,
- tomba di famiglia 8 posti salma e 16 ossari/ceneri;
- tomba di famiglia 6 posti salma e 12 ossari/ceneri;
- tomba di famiglia 4 posti salma e 12 ossari/ceneri
- ossari e cinerari;

b) in un massimo di 30 anni per i colombari e giardinetti singoli;

Il concessionario si impegna, per se e i suoi successori di eseguire un'adeguata sistemazione esterna, dalla data di Concessione del Colombario, cinerario, ossario entro sei mesi, del giardinetto entro un anno e delle tombe di famiglia entro due anni.

Nelle tombe- giardino che hanno inumato una salma in regolare loculo è permesso sovrapporre un altro loculo delle stesse caratteristiche in modo da formare un vestibolo al fine di poter tumulare un'altra salma di parente o affine, chiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra metallica saldata a fuoco. La sovrapposizione sarà concessa nel caso che la nuova sepoltura avvenga entro il limite massimo di trenta anni dalla prima tumulazione.

In ogni caso la durata massima della prima concessione e il rinnovo di questa non dovrà mai superare i 60 anni.

Nel periodo di proroga decennale dei colombari e giardinetti singoli/biposto non è concessa la tumulazione di un ulteriore salma, resti o ceneri.

Alla scadenza le concessioni trentennali per colombari e giardinetti singoli/biposto, previo pagamento della relativa tariffa, potranno essere prorogate, per un massimo di 10 anni.

ARTICOLO 43

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, specificatamente designate dallo stesso all'atto della concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini fino al 6° grado.

In seguito a domanda scritta del titolare o dei suoi eredi, potrà essere concessa la sepoltura nei sepolcri delle persone non contemplate nel primo capoverso, purchè, siano esse legate da vincolo affettivo e siano residenti nel Comune, previo pagamento delle relative tariffe.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni momento modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 44

MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro occupate, costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 45

SEPOLTURE FAMILIARI

I progetti relativi a concessioni di sepolture familiari sono sottoposti alle stesse procedure delle Concessioni Edilizie con esclusione del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

I progetti devono rispettare le disposizioni sancite dal D.P.R. 285/90, dalla Circolare esplicativa n.24 del 24.06.1993 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento che stabilisce per la costruzione delle varie tipologie di tombe di famiglia e per le cappelle le relative misure:

- tomba per 4 posti salma e 8 posti ceneri/resti = area m.3.00 x m2.60 (superficie mq 7,80), ingombro massimo monumento m. 2.60 x m.2.60, profondità massima mt 3.30
- tomba per 6 posti salma e 12 posti ceneri/resti = area m. 3.00 x m. 2.60 (superficie mq 7,80), ingombro massimo monumento m. 2.60 x m.2.60, profondità massima mt 4.30;
- tomba per 8 posti salma e 16 posti ceneri/resti = area m. 3.00 x m. 2.60 (superficie mq 7,80), ingombro massimo monumento m. 2.60 x m.2.60, profondità massima m. 5.30;
- cappella per 12 posti salma e 24 posti ceneri/resti = area di pertinenza m. 6.00 x m. 6.00 (superficie mq 36.00), area occupata m. 4.00 x m. 4.00, altezza massima dal piano di campagna m. 5.80;

I relativi progetti devono essere, altresì, approvati dal Dirigente Sanitario.

Al termine della procedura descritta l'Ufficio Tecnico autorizza l'inizio lavori.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato al massimo in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre al numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile.

Il valore della concessione è stabilito dalla Giunta in ragione della durata e del numero delle sepolture.

ARTICOLO 46

SUBENTRI

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile entro 6 mesi dalla data di decesso, designando contestualmente il rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 47

REVOCA

L'Amministrazione può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere sarà revocata dal Dirigente e verrà concesso, ove possibile agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per la traslazione dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario quando rintracciabile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Cimiteriale e all'Albo Pretorio e a mezzo di manifesti sul territorio per almeno trenta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 48

DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità del concessionario o dei soggetti di cui all'art.4 del Regolamento comunale dopo che il Responsabile abbia provveduto a due diffide ad adempiere con intervallo non inferiore ai tre mesi.
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente, previa diffida al concessionario, se reperibile. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per 90 giorni. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune e cinerario comune.

Il Responsabile disporrà altresì per la demolizione delle opere e il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 49

ESTINZIONE

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno provveduto alla collocazione delle salme, ceneri e resti in sepolture individuali, il Comune provvederà, previa pubblicazione e avvertimento agli interessati, se reperibili, rispettivamente nel campo comune, ossario comune o cinerario comune.

ARTICOLO 50

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI A TEMPO INDETERMINATO E RINEGOZIAZIONE.

Le concessioni perpetue di giardinetti e colombari, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, sono trasformate in concessioni a tempo determinato con durata di anni 30, su richiesta del concessionario o degli eredi per la tumulazione di un'ulteriore salma, resti o ceneri.

TITOLO 5°

NORME FINALI

ARTICOLO 51 CASI PARTICOLARI

Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente Regolamento che contemplavano il diritto di sepoltura di persone ancora in vita, per effetto di disposizioni normative previgenti che lo consentivano, la durata della concessione originaria permane fino alla sua naturale scadenza.

ARTICOLO 52 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 e con sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della sospensione dell'attività.

Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge n.689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti al Comune.

ARTICOLO 53 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quanto compatibili, si applicano anche alle concessioni e agli altri tipi di rapporto giuridico costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e le altre norme in vigore in tema di polizia Mortuaria.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

ARTICOLO 54 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento ed ogni altra successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, della relativa delibera di approvazione.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO 1° -DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO.	1
ART.2 – RESPONSABILITA’	1
ART.3 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	1
ART.4 – COMPETENZE	2
ART.5 – SERVIZI GRATUITI GARANTITI DAL COMUNE	2
ART.6 – SERVIZI A PAGAMENTO	2
ART.7 - DIVISIONE DELLE AREE IN CIMITERO	3
ART.8 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	3
ART.9 – FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	3
ART.10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO	4
ART.11 – PERSONALE DEL CIMITERO E SERVIZIO DI CUSTODIA	4
ART.12 – DISCIPLINA DELL’INGRESSO NEL CIMITERO	5
ART.13 – REGISTRAZIONI E MAPPE	5

TITOLO 2° - SERVIZI FUNEBRI

ART.14 – ATTIVITA' FUNEBRE	7
ART.15 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	7
ART.16 – VIGILANZA	7
ART.17 – TIPI DI FERETRO	8
ART.18 – PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO	9
ART.19 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	9
ART.20 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	9
ART.21 – MODALITA’ DI TRASPORTO E PERCORSO	9
ART.22 – ORARIO DEI TRASPORTI	10
ART.23 – MORTI INFETTIVE	10
ART.24 – TRASPORTI DI CADAVERI	10
ART.25 - MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSE	10

TITOLO 3° - SERVIZI CIMITERIALI

ART.26 – INUMAZIONE	12
ART.27 – TUMULAZIONE	12
ART.28 – CREMAZIONE	13
ART.29- DEPOSITO PROVVISORIO	13
ART.30 – EPIGRAFI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA	14
ART.31 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	14

ART.32 – MATERIALI ORNAMENTALI	14
ART.33 – ACCESSO DI IMPRESE PRIVATE	15
ART.34 - RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE	15
ART.35- MATERIALI DI SCAVO – RECINZIONE AREE	16
ART.36 – MODALITA' DI LAVORO	16
ART.37 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	16
ART.38 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	17
ART.39 – TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	17

TITOLO 4° CONCESSIONI CIMITERIALI

ART.40 – SEPOLTURE PRIVATE	18
ART.41 – MODALITA' DI CONCESSIONE	18
ART.42 – DURATA DELLE CONCESSIONI	18
ART.43 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	19
ART.44 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	19
ART.45 – SEPOLTURE FAMILIARI	20
ART.46 - SUBENTRI	20
ART.47 – REVOCA	21
ART.48 – DECADENZA	21
ART.49 – ESTINZIONE	21
ART.50 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO	22

TITOLO 5° NORME FINALI

ART.51 – CASI PARTICOLARI	23
ART.52 – SANZIONI	23
ART.53 - EFFICACIA DEI REGOLAMENTO	23
ART.54 – ENTRATA IN VIGORE	23